

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 51. del 06/09/2016

IL SINDACO

Visto il verbale di sopralluogo del Dott. Pasquale Castello, nella qualità di Dirigente Veterinario, redatto in data 06/09/2016, allo scopo di constatare le cause del decesso di n°2 bovini e rinvenuti sulla sede stradale della strada provinciale Monterosso Almo-Buccheri, ex strada ferrata, in prossimità di C.da Pantano.

Visto il verbale di proposta di smaltimento in deroga datato 06/09/2016, redatto dallo stesso Dott.Castello Pasquale, per n°2 carcasse bovine marca auricolare IT 087290026339 ed ancora IT 087990054650 di proprietà del Sig. Montagno Giuseppe (Cod.Az. IT 020 CT 021) e dallo stesso dichiarati smarriti, il primo in data 07/12/2015 e l'altro in data 05/08/2016;

Visto che lo smaltimento di corpi interi di animali, morti in allevamento, classificati secondo il Reg.CE 1069 art.8 come sottoprodotti di origine animale o materiali di categoria 1, viene regolato dall'art.12 del Reg.CE n°1069/09 – Rilevato che suddette norme di cui al Reg.CE n°1069/09 prevedono all'art.16 il ricorso a delle deroghe da applicare per gli smaltimenti in conformità a quanto stabilisce il successivo art.19;

Che al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, relativamente allo smaltimento dei materiali di categoria 1 di cui all'art.8 lett.b) punto ii), in deroga all'art.12 del regolamento europeo, l'autorità competente può consentire, sotto controllo ufficiale, lo smaltimento attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, previa dichiarazione di zona isolata come definita dall'art.3 punto 23 della stessa norma regolamentare oppure in zone alle quali è praticamente impossibile accedere per motivi geografici o climatici o altre cause o è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati;

Visto altresì l'art.15 del regolamento UE n°142 del 25/02/2011 applicativo del menzionato Reg. CE n° 1069/09, che stabilisce norme particolari per la raccolta e lo smaltimento dei suddetti sottoprodotti di origine animale presupponendo l'approvazione da parte dell'autorità competente di effettuare lo smaltimento in loco secondo quanto stabilisce l'art.19 del Regolamento 1069/09;

Costatata l'esiguità delle risorse con cui la Regione Sicilia ha disposto interventi per la eliminazione delle carcasse e riscontrate, tra gli allevatori, problematiche di ordine economico e logistico per conferire gli animali morti in allevamento agli stabilimenti di incenerimento soprattutto quando si tratta di poche unità ed in considerazione dello esiguo numero di stabilimenti esistenti nell'isola;

Ritenuto che nel territorio possono rivelarsi le condizioni di cui all'art.3 co.1.23) nella parte in cui si stabilisce che gli impianti di smaltimento sono talmente distanti che le disposizioni occasionali per la raccolta ed il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerosi rispetto allo smaltimento in loco e che, pertanto, si ritiene così doversi procedere all'applicazione in deroga all'art.12 con le modalità applicative dell'art.19 del Reg.CE ovvero attraverso l'incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi dei sottoprodotti di origine animale nella misura percentuale stabilita dalla sez.2) del capo III dell'allegato VI del reg.UE n°142 del 25/02/2011;

Al fine di evitare l'abbandono indiscriminato dei capi interi di animali deceduti in allevamento o non, e quindi la sottrazione di questi ai controlli veterinari previsti e tenuto conto della necessità di emissione di un provvedimento per la loro rapida eliminazione e per prevenire a contenere una possibile emergenza sanitaria nel territorio;

Rilevata la impossibilità a rintracciare il proprietario certo Sig.Montagno Giuseppe, nato a Ragusa il 15/10/1984 e residente a Vizzini in Via Madonna delle Grazie 106 al fine di rimuovere le carcasse in questione ed atteso il pericolo manifesto alla circolazione veicolare creato dalle stesse per il loro permanere lungo la carreggiata;

Visto il T.U. di cui R.D. 27/7/1934 n°1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n°320;

Visto l'art.50 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267;

Visto D.M. 29/09/2000, il Reg.CE n°999/2001, il Reg.CE n° 811/2003, il Reg.CE n°1609/2009, ed infine il Reg.UE n°142 del 5/02/2011;

PRESCRIVE

Alla Ditta Roveto Mario, peraltro incaricata in altre e simili circostanze, di rimuovere le carcasse in questione dalla carreggiata e nel contempo provvedere allo smaltimento della stesse mediante infossamento e dopo aver cosperso la carcassa in questione con della calce in quantità tale che gli animali carnivori od onnivori non si appressano alla stessa;

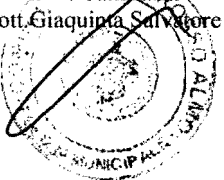
ORDINA

la vigilanza da parte del Servizio di PM sul corretto smaltimento del corpo degli animali secondo le suddette modalità ed in modo da minimizzare quanto più possibile i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente circostante ed i fastidi sonori od olfattivi, avendo cura altresì di evitare ripercussioni negative sul paesaggio o sui luoghi di particolare interesse;

1. la notifica di copia della presente al Distretto Veterinario dell'ASP di Ragusa;
2. la notifica di copia della presente al Distretto Veterinario dell'ASP di Catania (Caltagirone);
3. la notifica del presente provvedimento al Sig. Montagno Giuseppe per averne conoscenza e per richiedere il rimborso delle spese sostenute.

VERBALE DI AVVENUTA DISTRUZIONE

L'anno Duemilasedici, il giorno sei del mese di Settembre, il sottoscritto Dott. Giaquinta Salvatore, Responsabile del Servizio di PM, dichiara di aver assistito allo smaltimento della carcassa in questione e che l'infossamento è avvenuto secondo i criteri della normativa in vigore.


IL SINDACO
Dott. Buscema Paolo

Il Verbalizzante
Dott. Giaquinta Salvatore